



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 122

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Finco, Rizzotto, Cecchetto, Cestaro, Corsi, Dolfìn, Favero, Maino, Rigo, Vianello e Zecchinato

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 16 febbraio 2022.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”

Relazione:

Gli impianti a fune sono soggetti a concessione pubblica ed è rilasciata per una durata pari alla vita tecnica dell'impianto, più raramente di durata pari alle revisioni generali dell'impianto stesso o con scadenze ancora diverse.

Con l'entrata in vigore dell'articolo 31 bis della legge 164/2014, si permette di superare il concetto di vita tecnica, concetto peraltro non previsto dalla normativa di rango europeo; in sostanza se l'impianto è positivo alle verifiche effettuate dai competenti uffici ministeriali, la vita tecnica è spostata di dieci anni e questo può essere ripetuto più volte. Il Ministero dei Trasporti ha definito i criteri per poter superare la vita tecnica: prevedendo quindi una revisione generale.

Le richieste di rinnovo, come intese dalla legge regionale 21/2008, sono estremamente complicate, in quanto si ritiene che vi sia sempre un progetto di rifacimento dell'impianto.

Con la modifica dell'articolo 29 si prevede che la concessione per un impianto esistente possa essere rinnovata, nel caso in cui non vi siano state varianti significative all'impianto, mediante la verifica dell'assenza di modifiche alla documentazione prevista dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 21/2008 (comma 1).

Solo in relazione ad eventuali modifiche sostanziale dell'impianto sarà necessario produrre la documentazione inerente tali modifiche, nel rispetto della procedura di cui agli articoli da 18 a 22 della legge regionale (comma 1 bis).

Il rinnovo, pertanto, segue una logica semplificata, dato che la documentazione richiesta dall'attuale compendio normativo è la medesima già agli atti della pubblica amministrazione, depositata al momento della richiesta della concessione.

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 21 “DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO, DELLE PISTE E DEI SISTEMI DI INNEVAMENTO PROGRAMMATO E DELLA SICUREZZA NELLA PRATICA DEGLI SPORT SULLA NEVE”

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”.

1. L’articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: *“anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell’impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22.”* sono sostituite dalle parole: *“; nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all’articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.”*;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all’impianto il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte.”

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”...3